BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

16

17

18

RESOCONTI: GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCE-2 GIUNTA DELLE ELEZIONI 2 AFFARI COSTITUZIONALI (I): In sede consultiva 4 AFFARI INTERNI (II): In sede legislativa 8 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECI-PAZIONI STATALI (V): Comitato pareri 10 Comitato partecipazioni statali . . 11 FINANZE E TESORO (VI): In sede legislativa 12 In sede referente 14 DIFESA (VII): In sede legislativa 14 In sede referente 15 Svolgimento di interrogazioni . . . 15 ISTRUZIONE (VIII):

Svolgimento di interrogazioni . . .

In sede legislativa

In sede referente

INDICE

LAVORI PUBBLICI (IX):	
In sede legislativa Pag.	20
In sede referente	2 t
TRASPORTI (X):	
In sede legislativa »	22
In sede consultiva	22
AGRICOLTURA (XI):	
In sede referente »	22
Industria (XII):	
In sede referente	24
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
In sede referente	24
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA	
SUL FENOMENO BELLA MAFIA IN SICILIA »	26
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUE-	
STIONI REGIONALI	26
Errata corrige	28
- Alexandria Property	
CONVOCAZIONI:	
Giovedì 11 dicembre 1975	
Commissioni riunite (IV e XIV) Pag.	28
Affari costituzionali (1)	28
Affari esteri (III)	29

Bilancio e pro	nmaz i one				Parteci-						
pazioni stati										Pag.	29
Finanze e teso:	ro (N	/I)))	29
Istruzione (VII	I)			,))	30
Lavori pubblica	(IX) .))	30
Trasporti (X) .))	31
Agricoltura (XI	[)						٠.			»	32

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1975, ORE 16,30.

— Presidenza del Presidente B'ANDIERA.

La Giunta procede all'esame delle seguenti autorizzazioni a procedere:

contro i deputati Lo Bello e Sgarlata per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato continuato in atti di ufficio); 81, capoverso, e 323 del codice penale (abuso di ufficio continuato in casi non preveduti specificamente dalla legge) (doc. IV, n. 263).

Dopo che il relatore Stefanelli ha riferito sui fatti all'origine dell'autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione nei confronti del deputato Sgarlata e la concessione nei confronti del deputato Lo Bello, la Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della Camera, i deputati Sgarlata e Lo Bello. Si apre quindi un vasto dibattito al quale partecipano i deputati Manco, Felisetti, Cavaliere, Padula, Musotto, Benedetti, Reggiani, Accreman, Fracchia, il relatore Stefanelli e il Presidente Bandiera. La Giunta, infine, dopo aver respinto una proposta del deputato Cavaliere di rinviare la decisione alla prossima seduta per consentire un approfondimento degli argomenti esposti nella discussione, accogliendo la proposta del relatore Stefanelli, delibera di proporre la non concessione dell'autorizzazione nei confronti del deputato Sganlata e la concessione dell'autorizzazione nei confronti del deputato Lo Bello, dando mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Contro il deputato Salvatori, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 15, lettera e), della legge 14 luglio 1965, n. 963 (immissione continuata nelle acque di sostanze inquinanti); 81, capoverso, 635 e 625, numero 7, del codice penale (danneggiamento aggravato continuato); 81, capoverso e 674 del codice penale (getto pericoloso di cose continuato); 81, capoverso. del codice penale e 6 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (immissione continuata nelle acque di materie atte a uccidere i pesci e gli altri animali acquatici) (doc. IV, n. 256).

Il relatore Mirate dà ragione dei fatti all'origine dell'autorizzazione proponendone la concessione. La Giunta ascolta, quindi, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della Camera, il deputato Salvatori. Infine, dopo interventi dei deputati Accreman, Manco, Felisetti, Reggiani, Franchi, Padula, Fracchia, Musotto e del relatore Mirate, la Giunta, accogliendo la proposta di questo ultimo, delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione e gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

La Giunta, infine, dopo aver rinviato ad altra seduta, data l'ora tarda, l'esame delle altre autorizzazioni a procedere all'ordine del giorno, delibera all'unanimità di richiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, la proroga del termine ad essa concesso per riferire in merito alla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Frau (doc. IV, n. 264).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1975, ORE 12. — Presidenza del Presidente Giomo.

CONVALIDA DI DEPUTATI SUBENTRATI.

La Giunta decide di proporre la convalida dei seguenti deputati:

Achille Tarsia Incuria per il Collegio XXIV (Bari);

Claudio Bruno Corvatta, Roberto Massi, Gennaro Barboni per il Collegio XVII (Ancona);

Pietro Bruschi per il Collegio IV (Milano);

Umberto Righetti, Gino Ippolito per il Collegio XIX (Roma).

SEGUITO DELLA VERIFICA DEI POTERI PER IL COLLEGIO XIX (ROMA).

La Giunta ascolta la relazione svolta dal deputato De Sabbata, a nome anche dell'apposito Comitato, sui risultati della verifica effettuata a seguito dei ricorsi avanzati avverso la proclamazione dei deputati Ippolito e Righetti (lista n. 2 PSDI).

Dopo aver dato notizia degli atti di rinuncia fatti pervenire da parte dei ricorrenti, il relatore propone di convalidare la elezione dei predetti deputati e di informare il Presidente della Camera su quanto è stato rilevato nell'esame della documentazione elettorale, perché ne sia effettuata segnalazione all'Autorità giudiziaria per il seguito di competenza.

Dopo interventi dei deputati Russo Carlo, La Loggia, Gargani, Jacazzi e Vecchiarelli, la Giunta approva le proposte del relatore.

Esame delle cariche ricoperte da deputati al fine del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Il Vicepresidente Jacazzi illustra le proposte dell'apposito Comitato da lui presieduto e la Giunta, dopo interventi dei deputati Russo Carlo e La Loggia, approva le proposte stesse. Prende atto pertanto del seguito dato dai deputati interessati a precedenti deliberazioni della Giunta stessa; in particolare accoglie i ricorsi presentati dal deputato Di Giannantonio avverso la decisione di incompatibilità della carica da lui ricoperta in seno all'Istituto di tecnica e propaganda agraria, dal deputato Tozzi Condivi contro la precedente deliberazione di incompatibilità della carica da lui ricoperta presso la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e dal deputato De Maria nei confronti della decisione di incompatibilità della sua carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale, mentre respinge il ricorso presentato dal deputato Spitella e conferma quindi la dichiarazione di incompatibilità della carica da lui ricoperta in seno al consiglio di amministrazione dell'Università per stranieri di Perugia.

Dichiara, inoltre, l'incompatibilità delle seguenti cariche:

Presidente del Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei, Vice-delegato regionale del CONI, Presidente del consiglio di am-

ministrazione della SNAM-COMING, Vice presidente della Banca cooperativa degli impiegati del Banco di Sicilia, Membro della Commissione regionale per l'artigianato in Abruzzo, Presidente del Consorzio di bonifica montana di Macerata, Membro del Collegio sindacale della Cassa rurale artigiana di Ostra (Ancona), Membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Nissoria (Enna), Membro del Collegio sindacale della Banca toscana, Membro del Collegio sindacale della Cassa rurale e artigiana di Triuggio (Milano), Membro del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale e artigiana di San Martino di Lupari (Padova), Membro del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale e artigiana di Sant'Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso). Membro del Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare cooperativo di Reggio Emilia.

La Giunta, infine, dichiara la compatibilità delle seguenti cariche:

presidente della Assicurazione World Italia, Presidente dell'Università internazionale dell'arte di Firenze, Membro del Comitato provinciale della caccia di Matera, Presidente della « Fondazione Rossini » di Pesaro, Presidente del Consorzio fra i comuni del bacino imbrifero del Piave, Presidente della Cantina sociale cooperativa « Colli del Soligo », Presidente del Consorzio fra le Cooperative cantine sociali della Marca Trevigiana di Oderzo (Treviso), Presidente della Fondazione provinciale delle cooperative aderenti alla CCI di Treviso, Presidente dell'Istituto storico della Resistenza di Reggio Emilia, Consigliere del Teatro lirico Regio di Torino, Presidente della Federelettrica, Consigliere dell'Italgas, Consigliere dell'ATM (Azienda trasporti municipalizzati) di Milano, Presidente dell'Unione nazionale ente assistenza e beneficenza (UNEBA), Presidente della società a responsabilità limitata Unitelefilm, Presidente provinciale dell'Unione nazionale enti di beneficenza e assistenza (UNEBA) di Verona Commissario della Azienda trasporti municipalizzati (ATM) di Torino, Membro del Consiglio di amministrazione delle Tranvie provinciali (TPN) di Napoli, Segretario romano della Sezione Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, Consigliere e Presidente della Fondazione San Giorgio di Brescia, Consigliere di amministrazione del teatro dell'Opera di Roma, Presidente della Federazione nazionale trasporti pubblici enti locali, Membro del Comitato scientifico dell'Istituto di ricerche « Placido Martini » di Roma, Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Filippo Turati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Riz.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia (4152);

Malagodi ed altri: Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia (2991);

Ceccherini ed altri: Proroga e modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia (*Urgenza*) (3285);

Marocco ed altri: Proroga con modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia (4027);

Menichino ed altri: Proroga con modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la provincia di Gorizia (4062).

(Parere alla VI Commissione).

Il relatore Maggiori riferisce sul disegno e sulle proposte di legge proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo interventi dei deputati Caruso, Tozzi Condivi (il quale sottolinea l'inopportunità di inserire nelle leggi termini di scadenza), Bressani e Bozzi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sui provvedimenti osservando, peraltro, che il disegno di legge, che fa perno sulla Camera di commercio, tiene adeguatamente conto della presenza della rappresentanza delle autonomie locali l'addove prevede che la giunta camerale è integrata con le rappresentanze dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo e della amministrazione provinciale di Gorizia per le decisioni di merito.

Proposte di legge:

Fortuna ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);

Corti ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435);

Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474);

Mammì ed altri: Istituzione dei «consultori comunali per la procreazione responsabile». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651);

Altissimo ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (3654);

Piccoli ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661).

(Parere alle Commissioni riunite IV e XIV).

Il Presidente Riz comunica che non potendo il deputato Olivi, relatore sui provvedimenti all'ordine del giorno, intervenire alla seduta odierna perché ammalato, provvederà egli stesso a riferire alla Commissione sui progetti di legge.

Riferisce, quindi, sul testo unificato delle proposte di legge redatto dal Comitato ristretto e trasmesso dalle Commissioni giustizia e sanità in data 3 dicembre 1975 sottolineando come, ai fini della competenza della I Commissione, vengano in considerazione soprattutto gli articoli 1, 2, 4, secondo comma, 5, quinto e sesto comma, 12, primo comma, e 16, ultimo comma.

Rileva, poi, che con la sentenza n. 27 del 1975, la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi sulla interpretazione degli articoli 31, ultimo comma, e 32 della Costituzione, concernenti la subietta materia, sottolineando i seguenti principi: da un lato, che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, ma che essa non può prevalere sulla tutela della salute della donna compromessa da un danno o pericolo prevedibile, ancorché non immediato; dall'altro lato, che è obbligo del legislatore statuire, con accertamenti medici, la previsione di un danno o pericolo grave.

Dopo aver espresso perplessità sull'articolo 1, si sofferma sull'articolo 2, lettera a), sulla cui formulazione esprime riserve specie in riferimento alla autonoma valutazione delle condizioni « economiche e sociali » della donna ai fini della determina-

zione del serio pregiudizio per la sua salute fisica o psichica, per il duplice motivo: perché la protezione costituzionale del concepito, di cui all'articolo 31, comma secondo, della Costituzione, può essere derogata soltanto per tutelare il bene prevalente della salute della donna, di cui all'articolo 32, comma primo, della Costituzione; e perché tale autonoma valutazione violerebbe gli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, il quale ultimo fa carico alla Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale». Quanto all'articolo 4, comma secondo, sottolineata la opportunità della norma, diretta ad evitare, così come previsto nella legislazione di altri paesi, la creazione di «cliniche per aborti », rileva, tuttavia, l'esigenza di prevedere esplicita sanzione per l'eventuale violazione di essa.

Sull'articolo 5, comma quinto, osserva che il compito del medico di esprimere le proprie motivate determinazioni sull'esistenza delle condizioni che legittimano l'interruzione della gravidanza dovrebbe essere valutato alla luce delle osservazioni fatte relativamente álla lettera a) dell'articolo 2, mentre deve esprimere riserve sul comma sesto del medesimo articolo laddove si prevede che, qualora il medico non decida nel termine di otto giorni dalla richiesta, la stessa si intende accolta. A suo avviso, questa forma di silenzio-autorizzazione non può essere condivisa in quanto contrasterebbe con i principi generali dell'ordinamento far discendere dal silenzio una applicazione derogatoria e, quindi, eccezionale, del principio del divieto di interruzione della gravidanza, sancito dall'articolo 31 della Costituzione e dalle proposte di legge in esame.

In ordine all'articolo 12, nella parte in cui prevede che « il personale medico e paramedico può essere esonerato dal prendere parte agli interventi, quando il suo rifiuto sia determinato da obiezioni di coscienza nei confronti della presente legge », rileva che l'ordinamento giuridico in genere e il diritto penale in specie, non consentono che le leggi e gli atti aventi forza di legge possano essere oggetto di una obiezione di coscienza: richiama, pertanto, l'attenzione della Commissione sull'esigenza di modificare detta disposizione nel senso di prevedere l'esonero del personale quando il rifiuto sia determinato da obiezioni di coscienza fondate su ragioni etico-morali contro l'interruzione della gravidanza.

In ordine all'articolo 16 rileva che, mentre per il medico e per i terzi che cagionano l'aborto di una donna consenziente si prevede la pena della reclusione sino a tre anni (comma 1), la donna, per lo stesso fatto, viene dichiarata non punibile ove il giudice accerti che l'aborto è avvenuto senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli precedenti, ma sussistendo le condizioni previste dall'articolo 2, o, comunque, che la donna è stata determinata all'aborto da motivi di carattere morale, sociale ed economico di particolare rilevanza. In tal modo, secondo il relatore, si incorre in una palese disparità di trattamento fra le persone che concorrono nello stesso fatto, in una incertezza assoluta sulla liceità o meno dell'azione; nonché in una violazione dei principi che regolano le cause di esclusione della punibilità. Queste ultime, quando si riferiscono a circostanze che sussistono nel momento in cui si verifica il fatto, devono costituire un quid di diverso che legittimi l'esclusione dell'antigiuridicità o della colpevolezza. Nel caso in esame, invece, soprattutto mella prima ipotesi dell'articolo 16, ultimo comma, è lo stesso fatto che viene accertato ex post dal giudice e dichiarato non punibile senza che sussistano circostanze di non punibilità espressamente indicate (pericolo, necessita, eccetera).

Non ritiene, infine, di doversi soffermare lungamente sul problema, prospettabile in astratto, della possibilità di intervenire legislativamente su materie per le quali sia stata già avanzata richiesta di sottoposizione a referendum, in quanto ciò coinvolgerebbe un problema di conformità a Costituzione dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, rimesso alla eventuale valutazione della Corte costituzionale e non già problemi di legittimità dell'attuble testo in esame.

Conclude, pertanto, proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole con le osservazioni formulate.

Il deputato Tozzi Condivi avanza proposta di rinvio dell'inizio della discussione sui provvedimenti per consentire l'approfondimento della relazione svolta dal Presidente.

Dopo interventi del deputato Trantino, il quale concorda con la proposta di rinvio, e dei deputati Bressani, Malagugini, Bozzi, Artali e Genovesi, favorevoli all'inizio della discussione, la Commissione delibera di proseguire nell'esame.

Il deputato Malagugini osserva, anzitutto, che non è stata formalmente riproposta in questa sede la questione, a suo avviso totalmente infondata, della impossibilità per il Parlamento di procedere all'approvazione di un progetto di legge in pendenza di una richiesta di referendum abrogativo sulla materia. Osserva, inoltre, in via preliminare, che non sarebbero opponibili alla sovranità del Parlamento di legiferare su certe materie, presunti limiti derivanti dalle pronunzie della Corte costituzionale essendovi soltanto un problema di opportunità politica, per il Parlamento, di valutare le argomentazioni addotte dalla stessa Corte nelle sue pronunzie.

Rileva, inoltre, che le varie proposte di legge, unificate nel testo formulato dal Comitato ristretto, toccano materia molto delicata sul piano della politica legislativa, che involge convinzioni ideologicne ed opinioni, nei confronti di nessuna delle quali la sua parte politica ritiene di poter assumere una posizione di sprezzante ripulsa, in quanto riflettono situazioni realmente esistenti nel paese, pur rilevando che la Costituzione repubblicana non privilegia alcuna di tali ideologie, ma si limita soltanto a condannarne una, quella fascista.

Dopo aver espresso considerazione per il meritevole sforzo compiuto dal Comitato ristretto delle Commissioni IV e XIV, che ha condotto al superamento della scriminante che si voleva porre, nel senso di considerare reato ogni fatto abortivo al di là dell'ipotesi contemplata dall'articolo 54 del codice penale, sottolinea come il testo unificato delimiti l'area di intervento legislativo all'ambito dell'aborto su donna consenziente, affidando ad organi pubblici i relativi adempimenti con una visione costituzionalmente corretta perché diretta, contestualmente, a difendere la salute della donna e a tutelare il diritto del nascituro.

Quanto alle osservazioni sui singoli articoli, dichiara di non condividere, all'articolo 2, lettera a), l'interpretazione del relatore, circa una autonoma valutazione delle condizioni economiche e sociali, in quanto l'accertamento del medico è sempre diretto ad individuare il prevedibile serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna in relazione alle varie condizioni ivi previste. Quanto all'articolo 4, comma secondo, rileva che la mancata indicazione di una sanzione espressa va ricercata nel particolare regime amministrativo al quale

sono sottoposte le case di cura. Non concorda con i rilievi mossi dal Presidente all'articolo 5, sia per l'esigenza di non assoggettare a ritardi il meccanismo di accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2 da parte del medico, sia perché una opposta soluzione basata sul silenzio-rigetto risulterebbe in contrasto con lo spirito della legge. Mentre dichiara di concordare con l'osservazione sull'articolo 12, non può aderire all'impostazione data dal Presidente all'articolo 16, ultimo comma, in quanto la attività abortiva, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 2, non può essere valutata come attività illecita soltanto perché non si è seguito il particolare iter procedurale contemplato dal progetto di legge.

Richiama, infine, l'attenzione della Commissione sulla disposizione contenuta nell'articolo 9, secondo la quale, per la donna che non ha raggiunto la maggiore età, devono essere interpellati coloro che sulla stessa esercitano la potestà o la tutela; in considerazione del fatto che la comunicazione alla famiglia potrebbe di per sé produrre conseguenze fisio-psichiche per la donna minore, ritiene preferibile rendere facoltativo l'assenso dei genitori o del tutore.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole con alcune soltanto delle osservazioni suggerite dal Presidente.

Il deputato Trantino dichiara di condividere de osservazioni formulate dal Presidente, e, particolarmente sull'articolo 16, ultimo comma, osserva che la disposizione concreta, più che una ipotesi di non punibilità, una ipotesi di perdono giudiziale e comporta gravi pericoli sotto il profilo dell'eguaglianza di trattamento, l'asciando al giudice discrezionalità assoluta nella valutazione della punibilità o meno dell'aborto.

Il deputato Artali, richiamandosi ai rilievi formulati dal deputato Malagugini sulla impossibilità di desumere limiti per il legislatore ordinario in riferimento alle pronunzie della Corte costituzionale, precisa che nessun limite può derivare al Parlamento che non sia fondato sulla corretta interpretazione degli articoli 2 e 31 della Costituzione e cioè di una interpretazione letterale della norma senza preventive operazioni ideologiche. A suo avviso, una interpretazione viziata da pregiudizi ideologici si avrebbe nelle considerazioni in diritto formulate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 1975, laddove si ammette l'aborto tera-

peutico ma si contestano altre forme di aborto. Ora non vi è dubbio che in questa materia l'attività del legislatore non trova limitazioni nei precetti costituzionali e, particolarmente, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nell'articolo 31, poiché questo si limita a proteggere la maternità e cioè la donna nella sua funzione di madre e non già il frutto della maternità e, quindi, il concepito, soprattutto nella prima fase. Di qui la possibilità per il legislatore di adottare qualsiasi disciplina - e ciò avviene alla competenza delle Commissioni di merito - per l'interruzione volontaria della gravidanza entro il novantesimo giorno dal concepimento.

Quanto al testo un'ificato del Comitato ristretto, sottolinea la opportunità di rivedere la normativa complessiva risultante dagli articoli 2 e 5, nonché dalle norme successive che ne derivano, con riferimento al ruolo del medico, cui sono rimessi poteri complessivi di accertamento e certificazione, che comportano valutazione di dati non strettamente sanitari, dal cui diverso apprezzamento scaturiscono, inevitabilmente, trattamenti differenziati per cittadini che si trovano nelle stesse condizioni.

Conclude sottolineando la necessità che nel parere sia precisata, da un lato, l'inesistenza di limiti al legislatore ordinario in materia di aborto e, dall'altro lato, che il sistema delineato nel testo unificato è inaccettabile sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale.

Il deputato Vecchiarelli contesta le osservazioni del deputato Artali, secondo il quale le ragioni del dissenso sarebbero fondate su motivi ideologici o religiosi anziché su principi giuridici. Ciò risulta confermato dallo stesso orientamento espresso dalla Corte costituzionale la quale si è posto il problema dell'eventuale contrasto di due norme costituzionali, quella che tutela il diritto alla vita e quella che tutela la salute. A suo avviso, non può non privilegiarsi la norma che tutela la vita e, pertanto, deve ribadire la sua contrarietà, in linea di principio, all'interruzione della gravidanza. Tuttavia, in linea subordinata, sulla base di esigenze reali, alle quali non intende sottrarsi, dichiara di concordare sull'espressione di un parere favorevole con le osservazioni formulate dal relatore.

Il deputato Genovesi dichiara di concordare con alcune delle osservazioni proposte dal Presidente, e particolarmente, con quella relativa all'articolo 4, ma dissente sulle

considerazioni formulate in ordine all'articolo 16 in quanto ritiene debba essere tutelata in primo luogo la madre, e soltanto in subordine, il nascituro.

deputato Codacci-Pisanelli, mentre esprime parere favorevole sulla proposta di legge presentata dal deputato Piccoli, dichiara che, a suo avviso, il testo unificato contrasta con la Costituzione il cui articolo 2 ha sostanzialmente recepito il principio già vigente nel diritto romano, secondo il quale conceptus pro iam natu habetur e che l'espressione « uomo », ivi contenuta, ha riferimento alla persona umana, che è tale fin dal momento del concepimento, come confermato dall'ordinamento giuridico, che attribuisce al nascituro la capacità giuridica, ancorché non quella di agire, che si raggiunge soltanto al compimento della maggiore età. E, d'altronde, l'orientamento scientifico prevalente è nel senso che la vita sussista anche prima del terzo mese. Ritiene, pertanto, che il testo unificato contrasti con l'articolo 2 della Costituzione, oltre che con l'articolo 31, secondo le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale.

Dopo interventi dei deputati Bressani, Malagugini, Rosati, Guerrini, Artali, Trantino, Del Pennino e Genovesi, il Presidente Riz sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 16).

Il Presidente Riz replica agli intervenuti, che ringrazia per il contributo dato al dibattito, ribadendo le osservazioni da lui formulate sui singoli articoli del testo unificato nel corso della relazione e proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole con le predette considerazioni.

Il deputato Malagugini dichiara che la sua parte politica è contraria all'osservazione proposta all'articolo 2, lettera a).

Il deputato Artali ribadisce la necessità, in precedenza sottolineata, che il parere precisi preliminarmente che «l'attività del legislatore ordinario nella materia non trova limitazioni nei precetti costituzionali e, in particolare, nell'articolo 31. È quindi questione di merito, rimessa al legislatore, la disciplina da adottare per quanto previsto dall'articolo 2 relativamente all'interruzione volontaria della gravidanza entro il novantesimo giorno dal concepimento ».

Intervengono, quindi, i deputati Gargani, Malagugini, de Carneri, Fracchia, Ruffini e il Presidente Riz.

Dopo che il deputato Malagugini ha invitato il deputato Artali a non insistere nella sua proposta, in considerazione del fatto che il parere della I Commissione deve riferirsi al testo unificato trasmesso dalle Commissioni di merito e non già ad affermazioni sulla competenza in astratto del legislatore su materia diversa da quella disciplinata dal testo in esame, il deputato Artali dichiara di ritirare la proposta a firma sua e dei colleghi Guerrini, Quaranta e Spinelli, sottolineando, peraltro, come il contenuto della stessa orienterà il voto della sua parte politica sulle altre osservazioni formulate dal relatore e, particolarmente, sull'articolo 2.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di osservazione all'articolo 2, lettera a), formulata dal Presidente, che risulta respinta.

La Commissione approva la proposta di osservazione sull'articolo 4, sulla quale si astengono i deputati del gruppo socialista.

La Commissione respinge, quindi, con l'astensione dei deputati del Gruppo comunista, la proposta dei deputati Artali ed altri all'articolo 5, comma quinto, diretta a prevedere un diverso ruolo del medico in riferimento all'accertamento delle condizioni per la interruzione della gravidanza ed approva le osservazioni proposte dal Presidente al comma sesto del medesimo articolo e all'articolo 12, comma primo.

Sull'articolo 16, ultimo comma, dopo ampia discussione, nella quale intervengono ripetutamente il Presidente Riz ed i deputati Fracchia, Gargani, Malagugini, Trantino, de Carneri, Del Pennino e Artali, la
Commissione approva le osservazioni formulate dal Presidente.

A seguito delle deliberazioni intervenute sui singoli punti, il parere sul testo unificato trasmesso dalle Commissioni di merito in data 3 dicembre 1975, risulta così formulato:

La Commissione esprime parere favorevole sul testo unificato trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 3 dicembre 1975 con le seguenti osservazioni:

- 1) articolo 4, comma secondo: prevedere una esplicita sanzione per l'eventuale violazione della norma;
- 2) articolo 5, comma sesto: il silenzio del medico non può essere inteso quale autorizzazione all'aborto. Contrasterebbe con i principi dell'ordinamento far discendere dal silenzio una applicazione derogatoria e, quindi, eccezionale, al principio

del divieto di interruzione della gravidanza sancito dall'articolo 31 della Costituzione e dalla stessa proposta di legge in esame;

3) articolo 12, comma primo: si richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sull'esigenza di modificare la norma nel senso di prevedere l'esonero del personale sanitario quando il rifiuto dello stesso sia determinato da obiezioni di coscienza fondate su ragioni etico-morali contro l'interruzione della gravidanza e

non già « contro la legge »;

4) articolo 16: si rileva che, mentre per il medico e per i terzi che cagionano l'aborto di una donna consenziente si prevede la pena della reclusione sino a tre anni (comma primo), la donna per lo stesso fatto viene dichiarata non punibile ove il giudice accerti che l'aborto è avvenuto senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli precedenti, ma sussistendo le condizioni previste dall'articolo 2, o comunque che la donna è stata determinata all'aborto da motivi di carattere morale sociale ed economico di particolare rilevanza. In tal modo si incorre in una palese disparità di trattamento fra le persone che concorrono nello stesso fatto; in una incertezza assoluta sulla liceità o meno dell'azione; nonché in una violazione dei principi che regolano le cause di esclusione della punibilità. Queste ultime, quando si riferiscono a circostanze che sussistono nel momento in cui si verifica il fatto, devono costituire un quid di diverso che legittimi l'esclusione dell'antigiuridicità o della colpevolezza. Nel caso in esame, invece, soprattutto nella prima ipotesi dell'articolo 16, ultimo comma, è lo stesso fatto che viene accertato ex post dal giudice e dichiarato non punibile senza che la donna abbia seguito le modalità previste dalla legge e senza che sussistano altre circostanze di non punibilità espressamente indicate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledi 10 dicembre 1975, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Cariglia. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scardaccione.

Disegno e proposta di legge:

Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (3949);

Tantalo ed altri: Autorizzazione a concedere un'anticipazione di lire 1.000.000.000, da rimborsarsi senza interessi, in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Parere della V Commissione) (2473).

(Discussione e approvazione).

Dopo che il relatore Belussi Ernesta e il deputato Alfano si sono dichiarati favorevoli al provvedimento n. 3949, il deputato Lodi Faustini Fustini Adriana respinge le illazioni fatte fuori dal Parlamento circa un atteggiamento dilatorio del gruppo comunista del quale ricorda le precedenti iniziative a favore della categoria dei ciechi. Sottolinea poi che l'Ente attualmente offre lavoro a non più di 50-60 non vedenti e che ormai è necessaria una nuova normativa organica che eviti ai ciechi di essere distolti dal loro ambiente normale e abituale; sorgono poi dubbi sulla effettiva destinazione del contributo che non sembra essere in grado di fare continuare la attività istituzionale dell'Ente stante la pesante situazione debitoria esistente, nonché sul mantenimento dell'indirizzo esplicitato nel decreto istitutivo della gestione commissariale, risalente ormai al 1967, e cioè della soppressione dell'Ente.

Dopo che il relatore Belussi Ernesta ha sottolineato che con il contributo in questione d'Ente è in grado di proseguire autonomamente nella propria attività istituzionale, ferma restando la opportunità della adozione di nuove soluzioni intese ad un inserimento lavorativo dei ciechi direttamente nel loro normale ambiente di vita, il Sottosegretario Scardaccione sottolinea che i crediti dell'Ente coprono ampiamente il debiti esistenti e che quindi il contributo è finalizzato a creare una disponibilità di gestione al fine di evitare il ricorso al credito bancario.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli nel testo del disegno di legge n. 3949.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni dopo intervento contrario del deputato Triva e favorevole del deputato Zolla.

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni.

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto nel sno complesso ed approvato, con conseguente assorbimento della proposta di legge n. 2473.

Proposte di legge:

Senatori Albertini e Cengarle: Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la epubblica federale di Germania (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere della III, della V e della VI Commissione) (3755).

(Discussione e approvazione).

Dopo relazione favorevole del deputato Maggioni e dopo che il deputato Dulbecco ha chiesto chiarimenti sul provvedimento, il deputato Alfano lamenta la esiguità degli interessi, pari allo 0,50 per cento, corrisposti dalla Banca nazionale del lavoro sulle somme congelate nonché la mancata estensione del provvedimento ai deportati civili e contesta che le Associazioni previste dall'articolo 1 siano realmente rappresentative di tutti i deportati.

Dopo intervento favorevole del Sottosegretario Scardaccione che fornisce i richiesti chiarimenti al deputato Dulbecco, la Commissione passa all'esame degli articoli che sono approvati senza modificazioni.

E quindi accolto dal Governo il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione Affari Interni,

in sede di discussione del progetto di legge n. 3755,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Banca nazionale del lavoro perché adegui con effetto retroattivo ai livelli correnti il tasso attualmente corrisposto sulle somme depositate dalla Repubblica federale tedesca a favore degli internti politici, civili e militari, e lavoratori non volontari.

(0/3755/1/2) « BOLDRIN, CABRAS, ZOLLA, DUL-BECCO, TRIVA, CARIGLIA ».

Dopo che il deputato Dulbecco ha preannunciato il voto contrario per conto del gruppo comunista, ritenendo inaccettabile la corresponsione del tasso dello 0,50 per cento sulle somme erogate dalla Repubblica federale tedesca e dopo che il deputato Alfano ha preannunciato la propria astensione, il provvedimento è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 9. — Presidenza del Presidente Tarabini. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro. Fabbri.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia (4152);

Malagodi ed altri: Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia (2991);

Ceccherini ed altri: Proroga e modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia (*Urgenza*) (3285);

Marocco ed altri: Proroga con modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia (4027);

Menichino ed altri: Proroga con modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la provincia di Gorizia (4062).

(Parere alla VI Commissione).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge, estensibile negli stessi termini del provvedimento governativo alle connesse proposte di legge.

Disegno di legge:

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-1978 (Approvato dal Senato) (Parere alla XII Commissione) (4094).

Il relatore Orsini riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

Il deputato Bernini sollecita una tempestiva erogazione dei contributi, ad evitare che il CNEN sia costretto a ricorrere ad onerose forme di indebitamento.

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Proposta di legge:

Merli ed altri: Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona,

La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali (*Parere alla X Commissione*) (3898).

Dopo interventi del relatore Molè e del deputato Bernini, i quali rilevano come il provvedimento non comporta in sostanza nuovi oneri per il bilancio dello Stato, giacché l'estensione dei benefici attualmente previsti per gli enti portuali alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali si configura come sostitutiva delle attuali differenti forme di contribuzione dello Stato, su richiesta del Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri l'esame della proposta è rinviata alla prossima seduta per approfondirne le implicazioni sotto il profilo tributario.

Proposte di legge:

Mariotti e Giolitti: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo «Biennale di Venezia» (3913);

Mariani ed altri: Aumento del contributo dello Stato all'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» (4050).

(Parere alla VIII Commissione).

Il relatore Orsini riferisce negativamente sulle proposte di legge, rilevando l'inopportunità della spesa, del resto priva di adeguata indicazione di copertura.

Su sua proposta, la Commissione delibera quindi di esprimere parere contrario alle proposte di legge.

Proposte di legge:

Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587).

(Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa).

Su proposta del relatore Orsini e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri, la Commissione delibera di rivedere il parere espresso in data 22 ottobre 1975, estendendo il parere favorevole anche all'articolo che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Siena per provvedere alla esecuzione del piano

di risanamento dei quartieri cittadini, a condizione che l'autorizzazione stessa sia contenuta nel limite del complessivo importo di 6 miliardi di lire.

Proposte di legge:

Ceccherini ed altri: Nuove norme sulle servitù militari (66);

Lizzero ed altri: Riforma delle leggi sulle servitù militari (136);

Bressani ed altri: Nuove norme sulle servitù militari (192).

(Parere alla VII Commissione).

Su richiesta del Sottosegretario Fabbri, anche a nome del dicastero della difesa, l'esame delle proposte è rinviato ad altra seduta.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (3207);

Mariotti: Riforma sanitaria (352);

Longo ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (2239);

De Maria: Riforma sanitaria (2620);

De Lorenzo ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (3771).

(Parere alla XIV Commissione).

Su richiesta del Sottosegretario Fabbri l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito in data 4 dicembre 1975 è rinviato ad altra seduta per approfondirne le complesse conseguenze di ordine finanziario.

Proposte di legge:

Fortuna ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);

Corti ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435);

Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474);

Mammì ed altri: Istituzione dei «consultori comunali per la procreazione responsabile». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651);

Altissimo ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (3654);

Piccoli ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661).

(Parere alle Commissioni riunite IV e XIV).

Su richiesta del Sottosegretario Fabbri l'esame del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito in data 3 dicembre 1975 è rinviato ad altra seduta per approfondirne le implicazioni di ordine finanziario, non essendo il fondo ospedaliero in grado di fronteggiare neppure gli oneri che attualmente vengono a gravare su di esso.

Proposte di legge:

Boldrin ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

Ceccherini e Cariglia: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950).

(Parere alla II Commissione).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle proposte di legge in attesa che la Commissione di merito trasmetta un nuovo testo che recepisca le indicazioni e i suggerimenti formulati nella decisione interlocutoria adottata il 24 maggio 1973 dalla Commissione bilancio in sede plenaria.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) (4099).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, la Commissione, preso atto della intervenuta correzione da parte del Senato degli errori materiali di formulazione dell'articolo 6 figuranti nello stampato, delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

Comitato partecipazioni statali.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO SULLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 16,45. — Presidenza del Presidente Principe.

Audizione dei professori Pasquale Saraceno, ordinario di tecnica industriale all'università di Venezia e Rosario Nicolò, preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma. Il Comitato ascolta una esposizione del professor Pasquale Saraceno, incentrata essenzialmente sui contenuti di natura economica dell'indirizzo e del controllo del Parlamento nel settore delle partecipazioni statali.

Intervengono quindi i deputati D'Alema, Gambolato, Giorgio La Malfa e il presidente Principe, ai quali il professor Saraceno fornisce ulteriori chiarimenti.

Il Comitato ascolta successivamente una relazione del professor Rosario Nicolò, che illustra le principali caratteristiche giuridiche del sistema delle partecipazioni statati e i conseguenti riflessi sulle modalità di esercizio della funzione di indirizzo e di controllo da parte del Parlamento.

Intervengono quindi i deputati D'Alema, Giorgio La Malfa, Peggio e il presidente Principe, ai quali il professor Nicolò fornisce ampie precisazioni e chiarimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 10. — Presidenza del Presidente La Loggia. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile, Lucchesi, per le finanze, Pandolfi.

Disegno di legge:

Approvazione delle Convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato, di un immobile (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della X Commissione) (3980).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente La Loggia, in sostituzione del relatore Pavone, riferisce sul provvedimento chiarendo le vicende connesse alle successive stipulazioni relative ad una convenzione che giudica atipica. Sottolinea l'urgenza del provvedimento e ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato Colucci si dichiara favorevole al provvedimento; il deputato Cesaroni sottolineando l'opportunità di una migliore sistemazione delle gestioni demaniali dichiara che la sua parte si asterrà sul provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Lucchesi, sottolinea l'urgenza del provvedimento e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge e l'annesso allegato e vota a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso che risulta approvato.

Proposta di legge:

Senatori Zugno ed altri: Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3734).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Pumilia, illustrando la proposta di legge, dichiara di convenire sulla opportunità di interpretare norme non chiare ma sottolinea come il testo approvato dal Senato, da cui dissente, crei discriminazioni fra grande distribuzione e piccolo dettaglio. Propone pertanto il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico:

« La dizione "all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio", nonché la dizione "sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata", di cui al n. 1 dell'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 26 oltobre 1972, n. 639, devono intendersi riferite alle spallette delle porte di ingresso e alla porzione di superficie esterna dei locali medesimi calcolata fino ad un metro lineare complessivo esterno rispetto alle spallette medesime.

La superficie di mezzo metro quadrato dei mezzi pubblicitari nei punti di vendita di cui al paragrafo medesimo deve intendersi riferita al complesso dei mezzi pubblicitari della stessa ditta».

Il deputato Colucci dichiara di consentire con il relatore.

Il deputato Cesaroni dichiara che la sua parte non giudica positivo il testo adottato dal Senato che oltre ad avere conseguenze negative sulle entrate degli enti locali, per uno dei pochi cespiti residui, favorisce di fatto la grande distribuzione.

Preannuncia il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « l'area ove si svolge l'attività commerciale, ivi comprese le spallette delle porte d'ingresso » con le parole: « l'area interna – ivi comprese le spallette delle porte – a cui si accede esclusivamente attraverso gli ingressi dei locali stessi ».

La sua parte, per altro, ritiene opportuno un rinvio della discussione, considerato che la materia può essere più meditatamente considerata in sede di decreti delegati rettificativi e correttivi.

Il deputato Ciampaglia, convenendo con il deputato Cesaroni, osserva che l'emendamento del relatore non supera le difficoltà emergenti dal testo approvato dal Senato.

Preannuncia il seguente emendamento:

Sostituire la seconda parte del primo comma dell'articolo unico con le parole: « deve intendersi riferita a tutta l'area interna – ivi comprese le spallette delle porte – a cui si accede esclusivamente attraverso gli ingressi dei locali stessi».

Ritiene per altro preferibile che la materia venga valutata dalla Commissione dei trenta in sede di parere su decreti rettificativi e correttivi della materia.

Il deputato Spinelli, alla luce della discussione svolta, dichiara che il gruppo socialista conviene con le argomentazioni svolte dai deputati Cesaroni e Ciampaglia.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Pandolfi, ricorda che la materia in discussione, ancora coperta da delegazione legislativa per decreti integrativi e correttivi, necessita certo di migliori definizioni intese da un lato a non creare eccessivi ostacoli all'attività commerciale e dall'altro a non penalizzare la finanza locale.

Il Governo è in condizione, in tempi brevi, di presentare alla Commissione dei trenta uno schema di decreto integrativo e correttivo che tenga conto delle valutazioni oggi emerse. Si rimette per altro alla Commissione ove questa intendesse procedere nell'esame del provvedimento.

Il relatore Pumilia manifesta propensione alla definizione del provvedimento oggi in discussione.

Il deputato Cocco Maria osserva che, dato l'impegno assunto dal Governo, la questione si pone in termini di semplici calcoli temporali.

- Il deputato Ciampaglia ribadisce l'opportunità di un rinvio.
- Il deputato Cesaroni si associa alla richiesta del deputato Ciampaglia.
- Il Presidente la Loggia osserva che appare preferibile lo strumento del decreto integrativo e correttivo che può non limitarsi al punto oggi in discussione, ma armonizzare con maggiore puntualità le norme relative alla gestione del servizio di riscossione con quelle dettate dalla legge delega.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

Proposta di legge:

Antoniozzi e Mantella: Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione (Parere della V e della XII Commissione) (700).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Spinelli illustra la proposta di legge che sostituisce il punto 6 della tabella dei prodotti esenti allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, così da includere la produzione dei manufatti di gomma fra quelle per le quali è consentita l'esenzione dall'imposta di fabbricazione sugli olii paraffinici. Il provvedimento riguarda il settore produttivo delle camere d'aria; l'imposta, incidendo per il 40 per cento sui costi di approvvigionamento e per circa il 5 per cento su quelli del prodotto finito, rende non concorrenziale la produzione italiana con quella straniera. Segnala un errore materiale nel provvedimento e preannuncia pertanto un emendamento inteso ad includere, nel primo capoverso della novella, le parole «dalla combustione », prima delle parole «dalla lubrificazione ».

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, ze, Pandolfi, dichiara che il Governo è favorevole alla proposta di legge e giudica necessaria la modifica proposta dal relatore. Il Governo è tranquillo sotto il profilo del getlito (ché l'attualle imposizione incentiva l'uso di prodotti alternativi non tassati); ciò anche in relazione alla proposta di direttiva comunitaria la quale per le accise sui prodotti petroliferi, si muove nella direzione indicata dalla proposta di legge.

La Commissione approva quindi l'emendamento proposto dal relatore all'articolo unico, più sopra riferito, e vota a scrutinio segreto la proposta di legge che risulta approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 11,10. — Presidenza del Presidente La Loggia. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi.

Proposte di legge:

Malagodi ed altri: Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia (Parere della XII Commissione) (2991);

Ceccherini ed altri: Proroga e modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia (Parere della I, della V e della XII Commissione) (3285);

Marocco: Proroga con modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia (Parere della I, della V e della XII Commissione) (4027);

Menichino ed altri: Proroga con modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la provincia di Gorizia (4062).

(Rinvio con nomina di Comitato ristretto).

Il relatore Marocco avverte che è in corso di assegnazione in sede legislativa il provvedimento governativo n. 4152 cui i provvedimenti oggi all'ordine del giorno dovranno essere abbinati. Onde consentire di sciogliere taluni nodi relativi agli organismi locali investiti della amministrazione del regime agevolato ritiene opportuna la costituzione di un Comitato ristretto che potrebbe riunirsi nel pomeriggio onde mettere in condizione la Commissione, nella seduta di domani, di definire i provvedimenti. La materia è assai urgente, data la scadenza del regime agevolativo al 31 dicembre 1975, e occorre farsi carico di un tempestivo invio del provvedimento, da definirsi, all'altro ramo del Parlamento.

La Commissione consente con il relatore. Il Presidente chiama a far parte del Comitato ristretto oltre al relatore Marocco, i deputati Menichino, Raffaelli, Colucci, Azzaro, Serrentino, Ceccherini, La Malfa Giorgio e Dal Sasso. Avverte che il Comitato ristretto si riunirà alle 16,30 di oggi e che la Commissione si riunirà domani alle 10

per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Guadalupi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

SUL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

Il Presidente ricorda che nella seduta della Commissione del 16 luglio scorso il Ministro Forlani presentò la bozza del nuovo regolamento di disciplina – che egli fece distribuire a tutti i gruppi – dichiarando che avrebbe tenuto nel debito conto i suggerimenti che la Commissione avesse ritenuto di formulare. In quella sede taluni gruppi si espressero a favore di una approvazione legislativa del documento, mentre il Governo, dopo una prima indicazione nel senso del ricorso al decreto presidenziale, mostrò successivamente una maggiore disponibilità.

A seguito di quel dibattito, egli ha assunto l'iniziativa, attraverso la Segreteria generale e l'ufficio studi della Camera, di acquisire il parere di illustri giuristi quali professori Barile, Sandulli, D'Albergo, D'Onofrio, Vassalli e Marinaro. Avuti i pareri richiesti - o meglio, la gran parte degli stessi – egli ne ha informato ieri in sede di Ufficio di Presidenza il Governo e i gruppi, chiedendo loro di rendere noto il proprio orientamento entro breve tempo. Successivamente, conosciuto l'avviso Ministro, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il suo avviso sul tipo di strumento da adottare per l'approvazione del regolamento di disciplina.

Disegno di legge:

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della V Commissione) (4080).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Bologna riferisce favorevolmente sul disegno di legge n. 4080, già approvato dal Senato, riassumendone i momenti principali. Il reclutamento degli ufficiali dell'aeronautica, Ruolo servizio, avviene oltre che tra il personale di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233, anche tra gli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Aeronautica militare. Auspica l'approvazione del disegno di legge nel testo licenziato dal Senato.

Il deputato Angelini ribadisce la necessità di sostituire uno strumento legislativo organico ad una legiferazione polverizzata. Nel merito, il disegno di legge presenta gravi lacune: chiede pertanto un ulteriore approfondimento di questo testo, per non produrre, con la sua approvazione nei termini attuali, nuovi motivi di disagio e di malcontento.

Il deputato Birindelli lamenta che il disegno di legge si rivolga ad un solo settore, pur all'interno di un problema che esiste, lasciando gli altri nelle condizioni inaccettabili in cui si trovano. L'attuale progetto di legge deve, a suo avviso, essere riesaminato con una visuale generale ed organica.

Il deputato de Meo è favorevole alla proposta di un breve rinvio, che consentirà al Governo di fornire taluni chiarimenti di cui egli ravvisa l'opportunità. Chiede di valutare se sia possibile stabilire l'abbinamento con la proposta di legge n. 1582 presentata dal deputato Pisicchio.

Il relatore Bologna concorda con la proposta di rinvio.

Il sottosegretario Radi non si oppone ad un rinvio, anche in relazione all'incontro che il gruppo di lavoro informale sui problemi ordinativi e retributivi avrà domani con alti esponenti dell'aeronautica.

Il Presidente, in relazione alla richiesta di abbinamento avanzata dall'onorevole de Meo, ritiene che non ne ricorrano gli estremi previsti dal regolamento. Di più, il gruppo di lavoro informale ha più volte manifestato l'intenzione di avocare a sé un primo esame di tutte le proposte di legge in tema di avanzamento. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledi 10 dicembre 1975, ore 10,30. — Presidenza del Presidente Guadalupi. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Proposta di legge:

Boldrini ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i beneficî combattentistici (Parere della I e della V Commissione) (973).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del relatore Armani, con la quale concorda il Governo, il Presidente rinvia l'esame della proposta di legge alla prossima seduta.

Proposta di legge:

Berloffa ed altri: Interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1970, n. 1094, concernente l'estensione dell'equo indennizzo al personale militare (Parere della I, della V e della VI Commissione) (3083).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente, constatata l'assenza del relatore, rinvia l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 10,40. — Presidenza del Presidente Guadalupi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il sottosegretario Radi, rispondendo alle interrogazioni Niccolai Giuseppe (n. 5-01090), Vaghi e de Meo (n. 5-01186) e D'Alessio ed altri (n. 5-01194), sul «caso Accame», rileva preliminarmente che nel corso del colloquio avvenuto il 29 luglio tra il Ministro Forlani e il capitano di vascello Falco Accame non è emersa alcuna situazione obiettiva di nepotismo ai vertici della marina militare. La selezione del personale destinato ad incontri di alto livello è particolarmente accurata, e le nomine sono subordinate alla preventiva approvazione del Capo di Stato Maggiore della difesa e, in taluni casi, del ministro stesso.

Quanto alla cosiddetta « lettera dei 600 », che fu trasmessa senza alcun rispetto del principio di etica militare e del regolamento di disciplina, può assicurare che nessuno dei firmatari fu oggetto di persecuzioni o costretto a lasciare il servizio, come non lo fu lo stesso comandante Accame, più volte invitato a recedere dalla sue decisione.

Il deputato Giuseppe Niccolai definisce « da manuale » la risposta del Governo – della quale si dichiara del tutto insoddisfatto –, così come da manuale si può ritenere l'intero episodio. La versione che è stata ora data del « caso Accame » appare totalmente distorta, e dimostra come tra Ministro e stati maggiori l'informazione non sia puntuale né veritiera. L'episodio è gravissimo perché dimostra che perfino ai vertici della piramide militare, in ordine ad argomenti coperti da segreto militare, non è garantita la libertà di informazione e di opinione.

C'era nell'episodio una occasione unica per raccogliere la solidarietà di una intera arma; si è preferito, da parte del capo di stato maggiore della marina, rispondere con volgare arroganza. Quanto alle selezioni, esse avvengono sì, ma alla rovescia, così da premiare le « schiene curve » e gli « atleti da anticamera ».

Ribadisce l'errore imperdonabile di emarginare i migliori per il loro coraggio di denunciare le disfunzioni esistenti mel mondo militare. Anziché ritenere il caso chiuso, bene farebbe il Governo, mell'interesse del prestigio e della serenità delle Forze armate, a promuovere un'inchiesta sul caso in questione.

Il deputato de Meo, replicando per l'interrogazione Vaghi, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che circoscrive giustamente un episodio che va tenuto mei suoi limiti, per non premiare l'errato costume di creare sempre muovi eroi, specie in chi cerca clamore e polemiche giornalistiche poco consone all'etica militare.

Il deputato D'Alessio non è soddisfatto della risposta, che gli appare reticente nei due momenti di maggior rilievo dell'intera vicenda: in primo luogo, il problema dei rapporti tra l'ufficiale e il suo comando, cioè il modo di gestione della dirigenza militare; inoltre, l'aspetto relativo a fatti di ordine sociale e, soprattutto, all'esercizio dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti. Quanto al nepotismo, esso probabilmente alligna non solo nella marina: ma non è questo, a suo avviso, l'aspetto di rilievo della questione.

Il Governo, con questa sua deludente esposizione, ha perso un'occasione per dimostrare chiarezza ed apertura, e ha fatto un passo indietro rispetto ad altre affermazioni rese dai responsabili del Ministero della difesa e, recentemente, dallo stesso onorevole Forlani in sede di Eurogruppo sul tema della rappresentanza militare.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Ballardini. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Urso Giacinto.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Urso, rispondendo alla interrogazione n. 5-01076 del deputato Raicich, conferma l'azione del Governo per una migliore preparazione degli insegnanti della scuola materna e fornisce i dati richiesti sulle scuole magistrali statali e private. Il deputato Raicich manifesta il proprio dissenso per la sproporzione tra scuole statali e scuole convenzionate con privati affermando che tale sproporzione dovrà superarsi nel quadro della riforma della scuola secondaria superiore.

Il Sottosegretario Urso, rispondendo alla interrogazione n. 5-01078 del deputato Raicich, dopo aver confermato che la commissione di esperti di cui alla interrogazione ha sostanzialmente espresso il proprio parere, si richiama alle recenti dichiarazioni in Commissione del Ministro Malfatti relative alle IV e V classi degli istituti professionali. Il deputato Raicich si dichiara profondamente insodisfatto poiché la commissione, di cui egli stesso fa parte, non viene convocata da ben tre anni e non ha espresso alcun parere.

Il Sottosegretario Urso, rispondendo alla interrogazione n. 5-01079 del deputato Raicich, afferma che con il decreto del Presidente della Repubblica del 1973 si è regolarizzata la situazione di alcuni conservatori di musica o loro sezioni staccate che di fatto già funzionavano; contesta l'affermazione secondo cui alcuni di tali conservatori sarebbero scarsamente qualificati. Il deputato Raicich si dichiara insoddisfatto sia perché non si è seguito alcun criterio di programmazione, sia perché alcuni dei conservatori ai quali si fa riferimento non sono in grado di assicurare una reale qualificazione per la scarsità del loro organico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Ballardini. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Urso Giacinto.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista Il Nuovo Cimento (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2236);

(Discussione e approvazione).

Dopo l'illustrazione del relatore Bellotti e l'intervento favorevole del Sottosegretario Urso, la Commissione approva i due articoli del disegno di legge con le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio e proposte dal relatore.

Il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

Disegni di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale delle scienze e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (2235);

Modificazioni dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95 (Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano) (2449).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Buzzi, illustrando i due disegni di llegge, rileva che il primo di essi prevede un aumento del contributo ed una limitata modifica al·lo statuto del museo; il secondo disegno di legge prevede soltanto, in un articolo unico, una più ampia modifica dello statuto. In conclusione ritiene che l'articolo 2 del disegno di legge n. 2235 dovrebbe essere sostituito dall'articolo unico del disegno di legge n. 2449.

Il deputato Raicich chiede se il museo, oggetto dei due disegni di legge, non debba ritenersi ormai passato sotto la competenza del Ministero per i beni culturati ed ambientali come egli stesso propende a credere. Il deputato Bertè ritiene che, data l'urgenza del provvedimento, non è opportuno in questa sede operare un trasferimento del museo sotto la vigilanza del Ministero per i beni cul-

turali ed ambientali, restando comunque l'impegno per il futuro a rivedere a fondo lo statuto del museo. Il deputato Bemporad preannuncia un emendamento tendente a stabilire per il direttore del museo l'obbligo di presentare ogni anno una relazione al Parlamento sull'attività e sui programmi del museo. Il deputato Lindner preannuncia un emendamento tendente a modificare lo statuto del museo nel senso di aggiungere un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali accanto al rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il relatore Buzzi, replicando agli intervenuti, si dichiara d'accordo con quanto affermato dal deputato Bertè e favorevole agli emendamenti presentati rispettivamente dal deputato Lindner e dal deputato Bemporad; si dichiara invece contrario ad un emendamento presentato dal deputato Raicich, tendente a sopprimere i punti b) e g) dell'articolo unico del disegno di llegge n. 2449. Il Sottosegretario per la pubblica istruzione, Urso, premesso che il museo rimane sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, concorda con il parere espresso dal relatore sui vari emendamenti presentati. Presenta a sua volta un emendamento all'articolo 1 tendente a meglio definire la denominazione del museo.

La Commissione passa all'esame degli articoli adottando come testo base quello del disegno di legge n. 2235.

L'articolo 1 viene approvato con la modifica suggerita dalla Commissione bilancio e proposta dal relatore Buzzi.

In precedenza il Governo aveva ritirato un proprio emendamento all'articolo 1.

La Commissione sostituisce quindi l'articolo 2 del disegno di legge n. 2235 con l'articolo unico del disegno di legge n. 2449 nel testo risultante dall'accoglimento di un emendamento del deputato Lindner, al quale si era dichiarato contrario il deputato Bemporad. La Commissione aveva in precedenza respinto un emendamento del deputato Raicich a tale articolo 2.

La Commissione approva quindi un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Bemporad e l'articolo di copertura finanziaria nella formulazione suggerita dalla Commissione bilancio e proposta dal relatore.

Dopo che il deputato Raicich ha preannunciato l'astensione del proprio gruppo, il disegno di legge n. 2235 viene volato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato con assorbimento del disegno di legge n. 2449.

Proposta di legge:

Senatori Spagnolli ed altri: Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei «Alcide De Gasperi» (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1457); (Parere della V Commissione).

(Discussione e rimessione all'Assemblea).

Il relatore Buzzi illustra favorevolmente la proposta di legge soffermandosi sull'attività dell'istituto Alcide De Gasperi. Conclude preannunciando un emendamento tendente a stabilire l'obbligo per il presidente dell'istituto di presentare una relazione annuale al Parlamento sull'attività e sui programmi dell'istituto.

Il deputato Raicich ricorda gli infruttuosi tentativi di considerare globalmente in Commissione tutti i provvedimenti di contributo ad istituti o enti; ricorda altresì la richiesta avanzata dal proprio gruppo al Ministro Spadolini di riferire su tutti gli enti che ricevono un contributo da parte dello Stato; denuncia la politica del Governo di contribuzione ad enti che non è ispirata a criteri pluralistici. Conclude presentando, a nome di un decimo dei componenti dell'Assemblea, richiesta scritta di rimessione in Assemblea della proposta di legge n. 1457.

Il Presidente Ballardini acquisisce la richiesta scritta del gruppo comunista che sarà sua cura trasmettere al Presidente della Camera e sospende la discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledi 10 dicembre 1975, ore 12. — Presidenza del Presidente Ballardini. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Urso Giacinto.

Proposte di legge:

Ballardini ed altri: Norme relative all'istituzione di organi collegiali di governo della scuola e allo stato giuridico del personale docente e non docente nei conservatori di musica in applicazione della legge n. 477 del 30 luglio 1973 (3802);

Cervone ed altri: Modifiche agli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo agli insegnanti dei conservatori di musica (3929).

(Parere della I Commissione). (Rinvio del seguito dell'esame).

Su proposta del relatore Borghi la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina alle ore 9.

Disegno di legge:

Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari (Parere della I e della V Commissione) (3656).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il Presidente Ballardini ricorda che in una precedente seduta il relatore Bemporad aveva, proposto il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge e che il deputato Tessari aveva condizionato il consenso del proprio gruppo alle comunicazioni del ministro Malfatti sullo stato di attuazione dei provvedimenti urgenti per l'università e sulle trattative in corso con i sindacati.

Il deputato Tessari, dopo aver precisato che il Ministro Malfatti non ha riferito nelle sue comunicazioni né sulle trattative con i sindacati né sull tema oggetto del disegno di legge, chiede se non sia possibile procedere ad uno stralcio dell'articolo 3 richiedendone il trasferimento in sede legislativa; per quanto concerne gli articoli 1 e 2 il suo gruppo darà l'assenso alla sede legislativa dopo che il Ministro avrà fornito le precisazioni richieste.

Il Presidente Ballardini, al fine di accelerare l'iter del disegno di legge e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento, suggerisce che la Commissione richieda subito il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge, restando salva in un momento successivo e ove ciò fosse necessario la possibilità per la Commissione di deliberare autonomamente lo stralcio di alcune parti del provvedimento.

Il deputato Bertè si dichiara favorevole alla proposta di trasferimento in sede legislativa che viene ribadita dal relatore Bemporad. Il deputato Masullo, pur ritenendo l'articolo 3 più urgente rispetto alle altre disposizioni del disegno di legge, concorda sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa nello spirito e secondo quanto precisato dal Presidente. Anche il deputato Castiglione si dichiara favorevole alla richie-

sta di trasferimento in sede legislativa, preannunciando che il proprio gruppo presenterà una serie di emendamenti.

Il Sottosegretario Urso si dichiara favorevole al trasferimento in sede legislativa, precisando che il Ministro Malfatti non ha riferito nelle sue comunicazioni sulle trattative con i sindacati poiché esse non si sono ancora concluse. Il deputato Tessari aderisce alla proposta di trasferimento in sede legislativa nel senso precisato dal Presidente Ballardini.

La Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 3656. Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire l'assenso dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Proposte di legge:

Ballardini ed altri: Modificazioni al decretolegge 1º ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (Parere della I Commissione) (3440).

Cervone e Giordano: Modificazioni al decretolegge 1º ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (Parere della 1 Commissione) (4079).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Ballardini ricorda che in una precedente seduta il relatore Bardotti aveva proposto il trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge, al quale si era opposto il Governo.

Il Sottosegretario per la pubblica istruzione Urso dichiara che il Governo, modificando la propria posizione, è favorevole alla proposta del relatore.

Il deputato Tessari precisa, allo stato, la propria opposizione al trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge poiché il Ministro Malfatti non ha fornito nelle proprie comunicazioni i chiarimenti richiesti in tema di università.

La Commissione prosegue l'esame in sede referente.

Il relatore Bardotti, dopo avere integrato la propria relazione in riferimento alla proposta di legge n. 4079, propone un breve rinvio dell'esame per pervenire alla stesura di un testo unificato.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Proposta di legge:

Senatore Ermini: Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (Approvata dalla VII Commissione del Senato) (Parere della V Commissione) (1917).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Ballardini ricorda che in una precedente seduta il relatore Bertè aveva proposto il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge; su richiesta del deputato Raicich la Commissione aveva rinviato la decisione su tale punto.

Il deputato Raicich a nome del proprio gruppo si oppone, allo stato, alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

La Commissione prosegue l'esame in sede referente. Il deputato Cervone, dopo avere espresso la propria meraviglia per le posizioni assunte nella seduta odierna dal gruppo comunista sia sulla proposta di legge in esame che sulla proposta di legge n. 1457, auspica che per il futuro tale situazione conflittuale sui provvedimenti di contributo ad enti possa essere superata. Il deputato Raicich ribadisce la propria preoccupazione circa l'esistenza di un effettivo pluralismo negli enti ed istituti che godono di contributi statali; riafferma inoltre la necessità di un esame globale di tutti i provvedimenti di contributo anche per evitare approvazioni «a pioggia» di leggine.

Il relatore Bertè, dopo avere precisato che l'istituto Sturzo non è patrimonio di una sola forza politica e che in esso sussiste un reale pluralismo culturale e politico, ricorda che il suo gruppo ha in altre occasioni votato a favore di provvedimenti di contributo ad enti la cui presidenza era coperta da esponenti dell'opposizione.

La Commissione approva quindi senza modifiche l'articolo 1; l'articolo 2 viene invece approvato nella formulazione suggerita dalla Commissione Bilancio e proposta dal relatore Bertè. La Commissione dà quindi mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea e procede contestualmente alla nomina del comitato dei nove che risulta composto dal Presidente Ballardini, dal relatore Bertè e dai deputati Borghi, Giordano, Giannantoni, Raicich, Aloi, Giomo, Bemporad, Biasini e Masullo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 10. — Presidenza del Presidente Giglia. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Parere della II, della V e della XIII Commissione) (3952-bis);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1º aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (Parere della V e della XI Commissione) (442);

Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione) (1878);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (Parere della IV e della V Commissione) (1945);

La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1º aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) (1946);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione) (1994);

Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e

gennaio 1973 (Parere della V, della VI e della XIII Commissione) (2738);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione) (3071);

Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione) (3344);

de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decretolegge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (Parere della V, della XII e della XIII Commissione) (3478);

Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (Parere della V Commissione) (3657);

Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione) (3831);

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente comunica che, sulla base dei lavori svolti dal Comitato ristretto, il relatore sta predisponendo degli emendamenti da sottoporre alla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta dell'indomani.

Proposte di legge:

Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587);

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 10 luglio scorso sono stati approvati tutti gli articoli del testo unificato predisposto dall'apposito gruppo di Iavoro, ad eccezione degli articoli 7 e 9, sui quali la Commissione bilancio si è pronunciata il 22 ottobre successivo. Un nuovo parere è stato espresso dalla Commissione bilancio nella seduta odierna, con il quale si conferma, rispetto all'articolo 9, il limite di 4 miliardi per la spesa a carico dello Stato, da ripartire in dieci esercizi, e si esprime parere favorevole all'articolo 7, concernente l'erogazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, limitatamente alla somma di 6 miliardi.

Su proposta del Presidente e con l'assenso del Sottosegretario Arnaud, l'articolo 7 viene approvato con la modifica indicata dalla Commissione bilancio.

Vengono quindi approvati alcuni emendamenti all'articolo 9, accettati dal Governo, formulati dal Presidente Giglia per recepire le osservazioni della Commissione bilancio.

Approvato l'articolo 9 nel testo modificato ed il nuovo titolo: «Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena », il deputato Ciacci annuncia il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento, frutto di un impegno comune sia a livello parlamentare sia a livello locale, e che reca innovazioni sostanziali in ordine ai poteri della regione, del comune e delle storiche contrade. Meno soddisfacenti appaiono le norme di carattere finanziario, avendo la Commissione bilancio acconsentito ad una spesa a carico dello Stato pari a 4 miliardi, anziché 6, ed all'erogazione di mutui della Cassa depositi e prestiti per 6 miliardi, anziché 12. Conclude affermando che il gruppo comunista auspica che si provveda al più presto a varare idonee misure per la salvaguardia di tutto il patrimonio artistico nazionale, in modo che non si renda necessario un terzo provvedimento legislativo per Siena né altre iniziative limitate a singole località.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle due proposte di legge, che è approvato.

In fine di seduta il deputato Ciuffini sollecita l'esame del progetto di legge recante risanamento della città di Todi, ricordando che, a seguito di un sopralluogo in quella città, la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di proseguire, per la parte relativa al dissesto idrogeologico, l'iter del

provvedimento, e di procedere ad uno stralcio della parte concernente il risanamento degli edifici, per esaminarla in altra sede.

Il Presidente assicura che il progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Giglia. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Disegno e proposte di legge:

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea (Parere della III, della IV e della VI Commissione) (3219);

Botta ed altri: Norme sui procedimenti di gare negli appalti di opere pubbliche (Parere della 1 e della VI Commissione) (647);

Cavaliere: Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche (*Parere della I e della VI Commissione*) (2734);

Giomo ed altri: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, concernente norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche (Parere della I e della VI Commissione) (2878).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferi mento in sede legislativa).

Il Presidente ricorda che il relatore ha illustrato la portata dei quattro progetti di legge nella seduta del 25 giugno scorso.

Il relatore Calvetti osserva che il provvedimento riveste particolare urgenza, essendo ampiamente scaduti i termini entro i quali la legislazione italiana si sarebbe dovuta uniformare alle direttive comunitarie. Anche il Governo ha sollecitato, in occasione della replica del ministro Bucalossi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il 1976, l'approvazione del disegno di legge. Propone pertanto di richiedere il trasferimento in sede legislativa, riservandosi di analizzare in quella sede sia i rapporti tra la vigente legislazione italiana, con particolare riferimento alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e le direttive del Consiglio delle Comunità europee, sia le questioni che da varie parti sono state sollevate sul merito del disegno di legge.

Dopo che il deputato Tani ed il sottosegretario Arnaud hanno manifestato il parere favorevole, rispettivamente, del gruppo comunista e del Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente avverte che la richiesta sarà inoltrata al Presidente della Camera non appena perverrà l'assenso di tutti i gruppi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 9,50. — Presidenza del Vicepresidente Giovanni Lombardi. — Interviene il Ministro della marina mercantile, Gioia.

Proposta di legge:

Marocco ed altri: Proroga del contributo sul migliatico (Parere della V e della VI Commissione) (3653).

(Discussione e rinvio).

Il deputato Marocco riferisce brevemente sul provvedimento, rappresentando l'opportunità di un rinvio della discussione per consentirne la trattazione abbinata con la analoga proposta di legge Ballarin ed altri n. 4024, una volta scaduti i termini regolamentari per l'espressione dei pareri su quest'ultima da parte delle competenti Commissioni V bilancio e VI finanze e tesoro.

Dopo interventi di carattere procedurale del deputato Ballarin e del ministro Gioia, su proposta del Presidente il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 10,10. — Presidenza del Vicepresidente Giovanni Lombardi. — Interviene il Ministro della marina mercantile, Gioia.

Proposta di legge:

Senatori Santalco ed altri: Disciplina degli scarichi nelle acque marittime (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (4130).

(Conflitto di competenza).

Il relatore Merli osserva che il provvedimento in esame, già approvato celermente dal Senato, si propone, tra l'altro, di disciplinare alcune procedure riguardanti le autorizzazioni alla immissione di scarichi industriali nelle acque marittime, rilasciate dal Ministero della marina mercantile. Poichè sotto questo profilo il provvedimento stesso può riguardare la competenza primaria della X Commissione, propone che quest'ultima rivendichi a sé tale competenza

Il deputato Ballarin dichiara di non opporsi a tale proposta, pur sottolineando la contrarietà del gruppo comunista al provvedimento.

Il ministro Gioia dichiara di aderire alla proposta del relatore, sottolineando la necessità di una sollecita approvazione della proposta di legge, in mancanza della quale non potrebbero essere rinnovate molte autorizzazioni di prossima scadenza.

La Commissione delibera, infine, all'unanimità, di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 72, n. 4, del regolamento, e di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledi 10 dicembre 1975, ore 10,5. — Presidenza del Presidente Truzzi. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Felici.

Disegni e proposte di legge:

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo (Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione) (3895);

Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 266 (Parere della V Commissione) (3510);

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (Parere della I e della V Commissione) (1978);

Zurlo ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (Parere della I e della V Commissione) (1367);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (Parere della I e della V Commissione) (1464);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (Parere della I e della V Commissione) (1868);

Tantalo: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (Parere della I e della V Commissione) (36);

Bonifazi ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (1487);

Zurlo ed altri: Legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (Parere della 1 e della V Commissione) (1529);

Ferri Mario ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionali (*Urgenza*) (*Parere della I, della III e della V Commissione*) (2167);

Cristofori ed altri: Trasferimenti di terreni dagli enti di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiari di aree di proprietà degli enti di sviluppo (Parere della IV, della V e della IX Commissione) (63);

Zurlo e Galloni: Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico (Parere della IV, della V e della IX Commissione) (332);

Tantalo: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alineare terreni al comune di Montalbano Jonico (Parere della IV e della V Commissione) (30);

Tantalo: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alineare terreni al comune di Policoro (Parere della IV, della V e della VI Commissione) (35);

Piccinelli e Villa: Disposizioni concernenti i dipendenti della Associazione interprovinciale organismi cooperative (AIOC) (Parere della I e della V Commissione) (237);

Zurlo ed altri: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo (Parere della IV e della VI Commissione) (3065):

Tantalo: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alineare terreni al comune di Ferrandina (Parere della IV, della V e della VI Commissione) (3433).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente comunica che il 3 dicembre scorso la Commissione Affari Costituzionali ha espresso sui provvedimenti di legge all'ordine del giorno un parere favorevole, condizionato però alla modifica di alcuni principi qualificanti. Tale parere pone la esigenza di rivedere in qualche punto assai

importante il lavoro sin qui svolto dall'apposito Comitato ristretto. È una revisione che difficilmente potrebbe farsi nel corso dell'odierna seduta, per cui propone di rinviare l'esame in attesa di approfondire ulteriormente il problema in collaborazione con il Governo dal quale si attendono nuove indicazioni.

Il Sottosegretario Felici precisa che la Commissione Affari Costituzionali, nel formulare il suo parere, ha fatto riferimento ad un contesto generale, quello della legge n. 382 del 1975, al quale non necessariamente deve riferirsi il problema degli enti di sviluppo.

Secondo il deputato Salvatore, il Governo dovrebbe precisare entro un periodo di tempo prestabilito la sua posizione sul punto di maggior controversia che è quello della obbligatorietà o meno per le regioni di accettare il trasferimento degli enti di sviluppo.

Il deputato Bardelli sottolinea l'esigenza politica di trovare una soluzione che tenga conto dei suggerimenti della Commissione Affari costituzionali con la quale in passato ci si è spesso trovati in contrasto. Una tale soluzione è nell'interesse della speditezza dei lavori parlamentari, anche per arrivare ad una legge che sia effettivamente operante. Pertanto accetta la proposta del Presidente di rinviare l'esame in attesa di un ulteriore approfondimento, che dovrebbe essere fatto consultando anche le sei regioni maggiormente interessate al problema.

Il deputato Bortolani, pur esprimendo qualche perplessità sul parere della I Commissione, concorda con la proposta di rinvio purché esso sia a breve scadenza, tenendo anche conto dei 70 miliardi di interessi passivi sin qui maturati per una situazione non ancora risolta.

La Commissione decide quindi di rinviare ad altra seduta il prosieguo dell'esame.

Proposta di legge:

Lettieri: Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna (*Parere della V Commissione*) (3053).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Massi rileva che nell'applicazione della legge sulla montagna del 1971 si sono verificate alcune incertezze interpretative che si sono risolte in cause di ritardo nella esecuzione e nel completamento di importanti opere pubbliche di bonifica montana e di altri interventi. Il punto maggiormente controverso è quello delle spese generali di cui all'articolo 15, n. 2, della legge stessa. Il provvedimento in esame tende ad eliminare ogni incertezza a proposito di tali spese.

Il deputato Terraroli chiede un rinvio dell'esame per consentire un approfondimento del problema, anche perché ad una prima lettura la legge del 1971 sembrerebbe pacifica nella interpretazione. Se disguidi ci sono stati, forse essi sono dipesi da cattiva volontà e dal tentativo di scaricare sulle comunità montane certe spese che ad esse non competono. Chiede quindi al relatore di approfondire ulteriormente il problema riferendo poi alla Commissione.

Dopo che il relatore Massi si è dichiarato favorevole alla richiesta del precedente oratore, il Sottosegretario Felici precisa che la proposta in esame contiene una norma interpretativa, a carattere prevalentemente tecnico, rivolta più al Ministero del tesoro (che ad essa è favorevole) che a quello dell'agricoltura.

Il Presidente propone di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, procedendo nell'attesa agli approfondimenti richiesti dal deputato Tenraroli ed accolti dal relatore.

La Commissione decide quindi all'unanimità di chiedere la sede legislativa. Il Presidente avanzerà la richiesta appena avrà acquisito il consenso anche dei gruppi assenti nella riunione odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 10,20. — Presidenza del Vicepresidente Maschiella. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini.

Disegno di legge:

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-1978 (Parere della V Commissione) (4094).

(Esame).

Il relatore Erminero, dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge, ricorda che al Senato, nonostante l'unanime richiesta di sede deliberante avanzata dalla Commissione di merito, esso è stato discusso e approvato in Assemblea, in considerazione dell'importanza delle questioni implicate e dell'entità dello stanziamento previsto. Ritiene che anche alla Camera la sede idonea per la sua definitiva approvazione sia l'aula; propone pertanto di esaunire rapidamente il suo esame in sede referente nell'ipotesi d'una sua discussione in Assemblea la settimana prossima. Se tale ipotesi si rivelasse sin d'ora inattuabile, proporrebbe allora che la Commissione richieda la sede legislativa.

Dopo che i deputati Servadei e Aliverti, a nome dei rispettivi gruppi, si sono detti d'accordo col relatore, il Presidente Maschiella dichiara che se vi è accordo politico tra i gruppi, non dovrebbero sorgere ostacoli alla definitiva approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea la settimana prossima.

La Commissione procede quindi all'approvazione dei due articoli del provvedimento senza modificazioni; dà quindi mandato al relatore di stendere la relazione scritta e, nel caso che questa non possa essere tempestivamente stampata, chiede anche l'autorizzazione alla relazione orale.

Del Comitato dei nove sono chiamati a far parte oltre al relatore Erminero i deputati Alesi, Aliverti, Amadei, Bernardi, D'Angelo, Marchio, Maschiella e Tocco.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledi 10 dicembre 1975, ore 10,35.

— Presidenza del Presidente Frasca.

— Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la sanità, Foschi.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (Parere della I. della II, della IV, della V, della VIII, della X, della XII e della XIII Commissione) (3207);

Mariotti: Riforma sanitaria (Parere della I, della V, della VIII, della XIII e della XIII Commissione) (352);

Longo ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI, della XII e della XIII Commissione) (2239);

De Maria: Riforma sanitaria (Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione) (2620):

De Lorenzo ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) (3771).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato dei provvedimenti predisposto dall'apposito Comitato ristretto.

Si passa all'articolo 2.

Dopo un ampio dibattito nel quale intervengono i deputati Lattanzio, Dolores Abbiati, D'Aniello, Morini, Zaffanella, Gasco, Cortese, Venturoli, Allocca e Sisto e il sottosegretario Foschi, nel corso del quale sono espresse riserve sull'individuazione di alcuni obiettivi del servizio sanitario nazionale come primari, con precisazioni programmatiche che non appaiono proprie di una legge-quadro e restano di carattere necessariamente generico, mentre da altri oratori è sottolineata l'opportunità di dare invece rilievo ad obiettivi che richiamano gli indirizzi più moderni in materia di tutela della salute, superando concezioni anacronistiche del passato, l'articolo 2 è accantonato dando mandato al Comitato ristretto di riformularlo in modo da superare le perplessità suscitate dal testo al-

Il Presidente Frasca coglie l'occasione per invitare i colleghi, al fine di consentire un più proficuo e sollecito *iter* dei lavori, a presentare con adeguato anticipo gli emendamenti, in modo che essi possano essere preventivamente valutati sia da tutti i colleghi sia eventualmente dal Comitato ristretto. Dopo che il deputato Lattanzio ha sottolineato come questo richiamo non possa essere inteso rigidamente, la Commissione accoglie la proposta del Presidente.

L'articolo 3, dopo interventi dei deputati Lattanzio, D'Aniello, Venturoli, Gasco, Allocca, Morini, Abbiati Dolores e Zaffanella e del sottosegretario Foschi, è approvato con un emendamento del deputato D'Aniello, cui si associa il deputato Lattanzio, inteso ad altribuire al ministro della sanità anziché al Presidente del Consiglio il potere di proposta di cui al primo comma e ad eliminare all'ultimo comma il riferimento

al ministro del lavoro, per sottolineare l'iniziativa e le competenze specifiche che all'interno del Governo spettano al Ministero della sanità in ordine alla tutela della salute.

La Commissione approva quindi l'articolo 4, dopo interventi dei deputati Cortese, Zaffanella, Lattanzio, Venturoli, Sisto, Gasco e D'Aniello e del sottosegretario Foschi, con la riserva da parte del Governo di proporre di integrare l'elenco delle materie di competenza dello Stato ove risultasse lacunoso.

All'articolo 5, il deputato Lattanzio propone un emendamento interamente soppressivo, in quanto rientra nei poteri del Parlamento, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, legiferare sia nelle materie indicate nell'articolo 5 come in altre materie di carattere sanitario. Il deputato D'Aniello condivide questo rilievo, mentre i deputati Venturoli e Morini osservano che l'articolo mira a specificare alcuni settori, nei quali è urgente una nuova regolamentazione della materia nel cui ambito dovranno poi legiferare le regioni. Dopo ulteriori interventi dei deputati Abbiati Dolores, Gasco e Zaffanella, la Commissione respinge l'emendamento soppressivo Lattanzio, nonché un emendamento Gasco inteso a disporre il controllo del Parlamento su tutto il funzionamento del servizio sanitario nazionale. La Commissione approva invece un emendamento Morini al primo comma, cui si associa il deputato Zaffanella, inteso a sopprimere dopo la parola « standards » l'altra « minimi »; e un emendamento Venturoli al punto III del secondo comma, inteso a sostituire la parola « sanitaria » con « socio-sanitaria ». La Commissione approva quindi l'articolo 5 con queste modifiche.

L'articolo 6 è accantonato, dopo interventi dei deputati Menichino (che richiama il problema di una nuova legislazione nel campo dell'assistenza psichiatrica, facendo rilevare che questo punto va esplicitamente regolato in questo articolo o con un articolo apposito), Morini (che rileva come il discorso sull'assistenza psichiatrica comporti un articolo specifico e probabilmente una delega al Governo), Abbiati Dolores (che richiama il problema della sanità militare, da coordinare con il nuovo assetto sanitario del paese), Gasco, D'Aniello, Zaffanella e Lattanzio (che esprimono delle perplessità sulla formulazione dell'articolo 6). Il sottosegretario Foschi aveva osservato come il richiamo al problema dell'assistenza psichiatrica riprende un avviso a suo tempo espresso dal Ministero della sanità, ma non recepito collegialmente dal Governo in sede di elaborazione del disegno di legge di riforma sanitaria; precisa, circa la sanità militare, di poter porre a disposizione dei colleghi i risultati del lavoro svolto da un'apposita commissione per lo studio del problema; dichiara di condividere le perplessità espresse circa la formulazione dell'articolo 6, che appare troppo generica e imprecisa sul problema dell'attuale legislazione sanitaria in rapporto alle nuove competenze delle regioni.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta. Il Presidente raccomanda ai colleghi, secondo quanto prima concordato, di presentare entro martedì della prossima settimana almeno gli emendamenti relativi al capo II e alle strutture del servizio sanitario nazionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 18,20. — Presidenza del Presidente Carraro.

La Commissione prosegue nella discussione sui criteri generali da adottare per la individuazione dei documenti, da essa formati o acquisiti, da pubblicare unitamente alla relazione.

Si svolge un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Agrimi e Follieri e i deputati La Torre, Patriarca, Nicosia, Giuseppe Niccolai e Vineis.

Il Presidente Carraro toglie, quindi, la seduta rinviando il seguito della discussione alla prossima seduta che avrà luogo domani, giovedì, 11 dicembre 1975, alle ore 10.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Mercoledì 10 dicembre 1975, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Oliva. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Nucci.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DIBATTITO SUI RISULTATI DELL'INCONTRO DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CON GLI UFFICI DI PRESIDENZA DEI CONSIGLI REGIONALI, E SULLE CONSEGUENTI PROSPETTIVE PER L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Oliva dichiara che dopo l'incontro del 28 novembre tra gli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento e gli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali e le sollecitazioni espresse in tale incontro per una più compiuta definizione del ruolo della Commissione intende esporre ai commissari alcuni punti di riflessione per eventuali proposte di ordine regolamentare o legislativo che i parlamentari della Commissione o, meglio ancora, i loro gruppi di appartenenza potrebbero eventualmente definire. Egli si sofferma innanzitutto sul tema dei controlli governativi sulle leggi regionali osservando come sia finora mancata una metodica attività di sindacato da parte del Parlamento. Ora, egli aggiunge, con la spiccata disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, che trasmette alla Commissione i telegrammi relativi agli atti di controllo, appare facilitata l'opera di valutazione del Parlamento, attraverso la Commissione per le questioni regionali, il cui intervento parrebbe peraltro suscettibile di perfezionamento ove si introducesse, con un'apposita legge, la previsione che dopo il rinvio governativo di una legge la Regione interessata chieda al Governo di udire il parere della Commissione sui motivi del rinvio, senza pregiudizio delle procedure previste dall'articolo 127 quarto comma della Costituzione. Il Governo trasmetterebbe alla Commissione la legge contestata con i motivi del rinvio e le deduzioni della Regione e la Commissione interverrebbe per esprimere orientamenti in proposito.

Trattando quindi di eventuali modifiche regolamentari, il presidente Oliva adombra la possibilità di decentrare presso la Commissione lo svolgimento di interrogazioni sul comportamento del Governo nell'applicazione del controllo sulle leggi regionali. Ciò potrebbe avvenire peraltro facoltativamente da parte del Presidente di una delle due Camere d'accordo con l'interrogante.

Un'altra modifica regolamentare – prosegue il Presidente – potrebbe essere quella di prevedere che il Presidente di ciascuna Assemblea possa chiedere il parere della

Commissione sui disegni di legge che definiscono principi fondamentali nelle materie di competenza regionale o demandino alle Regioni il potere di emanare norme di attuazione delle leggi della Repubblica o deleghino funzioni amministrative statali, creando una sede consultiva più ampia ed organica di quanto non avviene attualmente. Una previsione del genere - rileva il Presidente - costituirebbe del resto la generalizzazione nel procedimento legislativo ordinario di quel tipo di intervento che è stato ritenuto necessario per una valutazione organica nell'ambito del procedimento per la emanazione dei decreti delegati secondo la legge n. 382 del 1975.

Il Presidente conclude ricordando l'ampio intervento svolto dal senatore Modica nel dibattito sul bilancio interno del Senato l'11 novembre, e il successivo documento presentato dal Gruppo comunista (cita anche in proposito uno studio del servizio rapporti con le Regioni della Camera dei deputati) ed invita i componenti della Commissione a formulare i loro suggerimenti.

Apertosi il dibattito, il senatore Modica, auspica innanzitutto che la lodevole attività di documentazione svolta dagli uffici dei due rami del Parlamento contenga anche osservazioni critiche per settori di materie, in modo da costituire un'utile fonte di documentazione per periodiche valutazioni della Commissione, la quale dovrebbe arrivare a formulare risoluzioni superando, con le modifiche che si rendessero necessarie, eventuali perplessità regolamentari. Ritiene inoltre che si debbano precisare le ipotesi in cui il parere della Commissione sia obbligatorio, anche se non vincolante, e che tra queste debbano ricomprendersi anche le ipotesi di leggi o atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo. Circa l'eventualità di pareri sugli atti di controllo del Governo sulle leggi regionali, egli si prospetta il duplice rischio che da un lato essi possano diventare una forma di coinvolgimento del Parlamento a copertura della responsabilità del Governo, o che, all'eccesso opposto, si venga a costituire una sede di contestazione in appello che coinvolga politicamente la Commissione senza che essa abbia poi l'effettivo potere di decidere, onde il problema va sottoposto ad attenta valutazione. Forse - egli aggiunge - la possibilità di chiedere il parere della Commissione su leggi in corso di riesame da parte di Consigli regionali andrebbe prevista nell'ambito di una attività

- da regolamentare espressamente con una previsione ampia - di rapporto sistematico con le Regioni, precisando che la Commissione possa invitare in qualunque momento le Regioni e che su qualsiasi questione regionale la Commissione possa essere investita della richiesta di un parere da parte del Governo o delle Regioni.

Il deputato Triva rileva a sua volta che la competenza consultiva della Commissione dovrebbe estendersi anche alle ipotesi di leggi che attribuiscano funzioni agli enti locali nelle materie di interesse regionale, ed auspica che si arrivi ad elaborare i principi validi per la legislazione regionale in modo diverso e meno frammentario dell'attuale.

Il presidente Oliva ringrazia per i contributi offerti e che costituiranno ulteriore oggetto di approfondimento anche attraverso l'interessamento dei Gruppi politici dei due rami del Parlamento.

Il Presidente informa quindi la Commissione che è pervenuto ufficialmente lo schema di decreto delegato concernente il riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione schema sul quale il sottosegretario Nucci, da lui invitato, si è dichiarato di buon grado disposto a fornire alcune delucidazioni preliminari. Il sottosegretario Nucci illustra quindi le principali innovazioni introdotte nella normativa proposta, volta ad adeguare aile mutate esigenze la composizione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione attraverso una terza sezione ed una nuova disciplina della nomina della durata dell'incarico dei membri, della trattazione degli affari in modo da rendere più spedito lo svolgimento dei compiti. Fornisce quindi qualche precisazione sulle attribuzioni del Consiglio previste all'articolo 13 dello schema e sull'albo dei dipendenti civili, augurandosi che la Commissione condivida le linee proposte dal Governo.

Il presidente Oliva ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti offerti chiedendo se qualche componente della Commissione intende ottenere ulteriori precisazioni preliminari

Il senatore Modica si domanda quale sia la motivazione della posizione secondaria assegnata nello schema alla terza sezione. Il senatore Agrimi auspica l'adozione di un criterio uniforme per la nomina dei componenti del Consiglio sulla base di designazioni plurime. Il senatore Maffioletti ritiene improprio l'inserimento di rappresen-

tanti regionali in un organo consultivo del Governo, in quanto i rapporti dovrebbero intrattenersi tra detto organo e le Regioni in quanto enti. Ritiene quindi auspicabile che la funzione di tenuta dell'albo dei dipendenti si evolva fino alla creazione di una vera e propria banca dei dati sull'Amministrazione pubblica, da porre anche a disposizione del Parlamento. Il deputato Triva ritiene che il Consiglio superiore così come è strutturato si presenti piuttosto macchinoso. Considera in particolare poco chiara la dizione della norma relativa alla rappresentanza degli enti pubblici nel Consiglio. A questo proposito anche il senatore Modica rileva criticamente che si adombri il Consiglio anche come Camera degli enti locali laddove si tratta solo di assicurare la presenza di esperti in questioni di organizzazione degli enti. Replica quindi brevemente il sottosegretario Nucci contestando in particolare che la terza sezione del Consiglio possa considerarsi secondaria rispetto alle altre e precisando che la possibilità di ricorrere all'ausilio elettronico appare allo stato limitato alla sola tenuta dell'albo.

Infine il Presidente ringrazia il sottosegretario Nucci ed avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 18 dicembre alle ore 11,30 per l'esame dello schema di decreto delegato sul Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 647 del 4 dicembre 1975, nel resoconto della X Commissione trasporti, pag. 29, prima colonna, quindicesima riga, dopo le parole: « dal Governo » inserire le parole: « come raccomandazione ».

Conseguentemente, alla seconda colonna della pag. 29, sono soppresse le parole: « I presentatori dei seguenti altri ordini del giorno, accolti dal Governo come raccomandazione, dichiarano di non insistere per la relativa votazione ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 11 dicembre, ore 10

IN SEDE REFERENTE.

 $Seguito \ \ dell'esame \ \ \ delle \ \ proposte \ \ di \\ legge:$

FORTUNA ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);

CORTI ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435) — (Parere della I e della V Commissione);

FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria della gravidanza (3474) — (Parere della I e della V Commissione);

Mammì ed altri: Istituzione dei « Consultori comunali per la procreazione responsabile » – Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651) — (Parere della I e della V Commissione);

ALTISSIMO ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sulla abrogazione di alcune norme del codice penale (3654) — (Parere della I e della V Commissione);

PICCOLI ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661) — (Parere della I. Commissione);

- Relatori: per la IV Commissione Musotto; per la XIV Commissione Signorile.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 11 dicembre, ore 11.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 3157-bis concernente il riordinamento della pubblica amministrazione.

HII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 11 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione per il regolamento della pesca nell'Atlantico del nord, adottata a Londra il 1º giugno 1967 (3871) — (Parere della IV e della X Commissione) — Relatore: Salvi;

Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970 (Approvato dal Senato) (4074) — (Parere della II e della IV Commissione) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Approvato dal Senato) (4099) — (Parere della II, della IV, della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 (Approvato dal Senato) (4100) — (Parere della IV, della X e della XII Commissione) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 (Approvato dal Senato) (4101) — (Parere della I e della IV Commissione) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e per l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 (Approvato dal Senato) (4102) — (Parere della II, della IV, della VI, della IX e della X Commissione) — Relatore: Fracanzani.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione. (CIEm) (3804) — (Parere della I, della V e della XIII Commissione);

BATTINO-VITTORELLI ed altri: Istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione (3495) — (Parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione);

- Relatore: Elkan.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

Giovedì 11 dicembre, ore 10

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO SULLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Audizione del professor Giuseppe Guarino, ordinario di diritto amministrativo all'università di Roma.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 11 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia (4152) — (Parere della I, della V e della XII Commissione);

Malagodi ed altri: Proroga e modifiche del regime di contingenti agevolati per il territorio della provincia di Gorizia (2991) — (Parere della XII Commissione);

CECCHERINI ed altri: Proroga e modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia (3285) — (Parere della I, della V e della XII Commissione);

Marocco: Proroga con modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia (4027) — (Parere della I, della V e della XII Commissione);

MENICHINO ed altri: Proroga con modifiche della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la provincia di Gorizia (4062) — (Parere della I, della V e della XII Commissione);

- Relatore: Marocco.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 11 dicembre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

 $Seguito \ \ dell'esame \ \ delle \ \ proposte \ \ di \\ legge:$

Ballardini ed altri: Norme relative all'istituzione di organi collegiali di governo della scuola e allo stato giuridico del personale docente e non docente nei conservatori di musica in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477 (3802) — (Parere della I Commissione);

CERVONE ed altri: Modifiche agli articoli 61 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo agli insegnanti dei conservatori di musica (3929) — (Parere della I Commissione) — Relatore: Borghi.

Giovedì 11 dicembre, ore 9,30

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 260, 1975, 3852, 3928, 3963, 3993, 4010 riguardanti la scuola secondaria superiore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 11 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (4109) — Relatore: Botta — (Parere della I, della V e della VIII Commissione).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

GIOMO ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (594) — Relatore: Quilleri — (Parere della I, della IV, della V, della XII e della XIV Commissione);

MERLI ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (3193) — Relatore: Beccaria — (Parere della I, della II, della IV, della V, della VIII, della X, della XII e della XIV Commissione);

Messeni Nemagna: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (3236) — Relatore: Beccaria — (Parere della IV e della XII Commissione).

Discussione del disegno di legge:

Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4086) — Relatore: Calvetti — (Parere della I, della II, della IV, della VI e della VII Commissione).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis) — (Parere della II, della V e della XIII Commissione);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442) — (Parere della V e della XI Commissione);

CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popo-

lazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878) — (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945) — (Parere della IV e della V Commissione);

LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946) — (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994) — (Parere della IV, della V, della XI e della XIII Commissione);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei beneficî di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738) — (Parere della V, della VI e della XIII Commissione);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071) — (Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344) — (Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione);

DE' COCCI: Proroga dei beneficî a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478) — (Parere della V, della XIII e della XIII Commissione);

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657) — (Parere della V Commissione);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) — (Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione);

- Relatore: Botta.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori Santalco ed altri: Disciplina degli scarichi nelle acque marittime (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4130) — (Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Beccaria.

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 11 dicembre, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito d'ell'esame della proposta di legge:

Sangalli ed altri: Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile (2112) — Relatore: Marzotto Caotorta — (Parere della VI Commissione).

Svolgimento di interrogazioni:

Pani ed altri: n. 5-01128;

Pani ed altri: n. 5-01140;

Pani ed altri: n. 5-01154;

Pani ed altri: n. 5-01156;

Bartolini ed altri: n. 5-01142.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

MAROCCO ed altri: Proroga del contributo sul migliatico (3653);

Ballarin ed altri: Contributi e facilitazioni ai pescatori per l'uso dei prodotti petroliferi (4024);

— Relatore: Marocco — (Parere della V e della VI Commissione).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto (3984) — (Parere della IV, della VI e della VII Commissione);

Belluscio ed altri: Modifica alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente le norme sulla navigazione da diporto, per il rilascio di patenti fuoribordo (514) — (Parere della IV Commissione);

- Relatore: Zoppi.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori Santalco ed altri: Disciplina degli scarichi nelle acque marittime (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4130) — Relatore: Merli — (Parere della IX Commissione);

PICCINELLI e MARZOTTO CAOTORTA: Norme integrative dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (2365) — Relatore: Marocco — (Parere della IV e della XIV Commissione).

Giovedì 11 dicembre, ore 17

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 724, 3243, 3299, 3366, 3581 e 3700, riguardanti la disciplina del servizio di auto pubbliche da piazza.

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Giovedì 11 dicembre, ore 16,30

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 2889 e 3379, concernenti: « Norme in materia di terre incolte ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.